



# Convegno

# Le NOVITA' del 2019 per le PRO LOCO (Riforma del terzo settore -Fatturazione Elettronica – Privacy – SIAE)

(Riforma del terzo settore -Fatturazione Elettronica – Privacy – SIAE)

19 gennaio 2019 - ore 8.30-16.30


«La riforma del Terzo settore: il tempo delle scelte per le Pro Loco» Relatore: Dott. Enrico Savio

Enrico Savio


www.savioenrico.com





Enrico Savio

















# TIPOLOGIA ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - Personalità giuridica - Controllo costitutivo e operativo pubblico - Autonomia patrimoniale perfetta - Personalità giuridica «parziale» - Limitati controlli costitutivi - Autonomia patrimoniale imperfetta Enrico Savio









L'OBBLIGO di redigere un BILANCIO con rilevanza esterna è previsto

... prima del CTS


# **Associazioni RICONOSCIUTE**


Art. 20 C.C. - Convocazione dell'assemblea delle associazioni


1. L'ASSEMBLEA delle associazioni deve essere CONVOCATA dagli amministratori UNA volta L'ANNO per L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.


2. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale


Enrico Savio


























# ... prima del CTS **RACCOLTA FONDI OBBLIGO RENDICONTAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA\* RENDICONTO ENTRATE** FONDI RACCOLTI (risultanti dalla documentazione attestante i singoli versamenti) SPESE $\textbf{SOMME} \ \textit{effettive} \ \textit{destinate ai} \ \textbf{PROGETTI}$ ed ATTIVITA' per i quali era stata promossa la (di ciascun evento) raccolta Numerato progressivamente in ogni pagina e conservato per 10 anni \* Al fine di verificare che una parte ragionevole dei fondi sia stata destinata all'attività per la quale la raccolta era stata promossa (Circolare 59/E/2007) Enrico Savio www.savioenrico.com







... prima del CTS

# **ART. 148 TUIR**

#### ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATA

#### (CORRISPETTIVI SPECIFICI)

- 3. Per le ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, RELIGIOSE, ASSISTENZIALI, CULTURALI, SPORTIVE DILETTANTISTICHE, DI PROMOZIONE SOCIALE E DI FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA DELLA PERSONA non si considerano commerciali
- le attività svolte in **DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI**,
- effettuate verso pagamento di CORRISPETTIVI SPECIFICI
- nei confronti
  - 1. degli <del>ISCRITTI,</del> <u>ASSOCIATI O PARTECIPANTI</u>, <u>DI ALTRE ASSOCIAZIONI</u> che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
  - 2. dei <u>RISPETTIVI ASSOCIATI o PARTECIPANTI e</u>

3. dei TESSERATI dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

- 1) Le attività agevolate devono essere effettuate da PARTICOLARI TIPI DI ASSOCIAZIONI
- 2) A favore degli ASSOCIATI o TESSERATI
- 3) In DIRETTA ATTUAZIONE degli SCOPI ISTITUZIONALI

SUSSISTENZA

ART. 4 DPR 633/72

Enrico Savio

www.savioenrico.com

... prima del CTS

# **ART. 148 TUIR**

#### **PRESUNZIONE DI COMMERCIALITA'**

- 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le <u>cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita</u>, per le somministrazioni di pasti, per le <u>erogazioni di acqua, qas, energia elettrica e vapore,</u> per le <u>prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito</u> e per le <u>prestazioni di servizi portuali e aeroportuali</u> né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.



ART. 4 DPR 633/72

Enrico Savio

# ... prima del CTS

# **ART. 148 TUIR**

#### **ECCEZIONI** ALLA PRESUNZIONE DI COMMERCIALITA'

5. Per le <u>associazioni di promozione sociale</u> ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano <u>riconosciute dal Ministero dell'interno</u>, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la <u>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</u> effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di <u>VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI</u>, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

Riconoscimento

MINISTERO DELL'INTERNO

Enrico Savio

www.savioenrico.com

### ... prima del CTS


#### SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

# C.M. 12/05/98, n. 124/E


«Per la somministrazione di alimenti e bevande è sancita la NON COMMERCIALITÀ esclusivamente a favore delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287 (cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO) e sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) I ATTIVITÀ deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le SEDI in cui viene SVOLTA l'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE;
- b) l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, ASSOCIATI o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale e dei TESSERATI dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- c) deve trattarsi di **ATTIVITÀ STRETTAMENTE COMPLEMENTARE** a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi **ISTITUZIONALI**».


Enrico Savio

























# **Definizione di TERZO SETTORE**

Per Terzo settore si intende il complesso degli **ENTI PRIVATI** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

- · civiche,
- solidaristiche
- di utilità sociale

e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi

<u>devono iscriversi al</u>
<u>Registro Unico Nazionale Terzo Settore (</u>RUNTS)

Enrico Savio







# Gli ETS — Definizione ed esclusioni - Assenza di fine di lucro - Svolgimento (esclusivo/prevalente) di un'attività di interesse generale (art. 5 CTS) - L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore «ETS» nella denominazione sociale (art. 12) obbligo tenuta e contabili e bilancio (art. 13) bilancio sociale (art. 14) libri sociali (art. 15) lavoro negli enti del Terzo settore (art. 16) responsabilità in capo all'organo d'amministrazione (art. 26) organo di controllo e revisione legale (artt. 30 , 31)

# D.Lgs. 117/17

# **ATTIVITA'**



# Art. 5, comma 1 - Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;\*

\*art. 3, comma 1, D.Lgs. 3.8.2018 n. 105 (G.U. 10.9.2018 n. 210)

Enrico Savio

# **ATTIVITA'**

#### Art. 5, comma 1 - Attività di interesse generale

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Enrico Savio

www.savioenrico.com

D.Lgs. 117/17

# **ATTIVITA'**

#### Art. 5, comma 1 - Attività di interesse generale

o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

Enrico Savio

# **ATTIVITA'**

#### Art. 5, comma 1 - Attività di interesse generale

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

Enrico Savio

www.savioenrico.com

D.Lgs. 117/17

# **ATTIVITA'**

# Art. 5, comma 2 - Attività di interesse generale

2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.



L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con D.P.C.M.

Enrico Savio

# **ATTIVITA'**

### Art. 5 - Attività di interesse generale

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali), esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 6 - Attività diverse

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definire.

Enrico Savio

www.savioenrico.com

D.Lgs. 117/17

# **RACCOLTA FONDI**

### Art. 7 - Raccolta fondi

- 1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.



#### **FATTISPECIE AMPLIATA**

Art. 143, comma 3, lett. a), Tuir

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

Enrico Savio

# D.Lgs. 117/17 **RACCOLTA FONDI** Art. 7, comma 2 - Raccolta fondi 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. Linee guida Min. Lav. - organizzata continuativa - sollecitazione al pubblico cessione beni/erogazione servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti Enrico Savio www.savioenrico.com



# **PATRIMONIO**

Art. 8, comma 2, - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

UTILI AVANZI DI GESTIONE FONDI RISERVE

#### **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE**

- fondatori
- associati
- lavoratori
- collaboratori
- amministratori
- componenti organi sociali

Enrico Savio

www.savioenrico.com

D.Lgs. 117/17

# **PATRIMONIO**

Art. 8, comma 3, - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

- 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Enrico Savio

# D.Lgs. 117/17 **SCIOGLIMENTO** Art. 9 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente alla Fondazione Italia Sociale (se non previsto) Raccomandata a/r **PARERE** Ufficio del Registro unico nazionale PREVENTIVO entro 30 giorni (silenzio assenso) Enrico Savio www.savioenrico.com

# D.Lgs. 117/17 **RUNTS** Art. 11 - Iscrizione 1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. 3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore Co. 1 **REGISTRO UNICO TERZO SETTORE ETS ETS** Co. 2 **REGISTRO UNICO TERZO SETTORE + REGISTRO IMPRESE** «commerciali» **REGISTRO IMPRESE** (specifica sezione) Impresa sociale Enrico Savio www.savioenrico.com

# **ACRONIMO ETS**

#### Art. 12 - Denominazione sociale

- 1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
- 3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.



Ente del Terzo settore
/ «ETS»

.. sono esclusi dell'obbligo gli ENTI RELIGIOSI civilmente riconosciuti

Enrico Savio

www.savioenrico.com

# «Ci sono OBBLIGHI CONTABILI e di BILANCIO previsti dal CTS?»

.. civilistici

Enrico Savio

**OBBLIGHI CIVILISTICI** 

# **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

(art. 13 CTS)

# **BILANCIO SOCIALE**

(art. 14 CTS)

Enrico Savio

www.savioenrico.com

D.Lgs. 117/17

# Art. 13 Scritture contabili e bilancio

- Gli ETS sono distinti ai fini del BILANCIO in:
- NON-PICCOLI
- PICCOLI

Il comma 2 ci dice quando un ETS è «piccolo» [«ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro»]


# Il bilancio dei NON PICCOLI è composto da:


- STATO PATRIMONIALE
- RENDICONTO, «con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente»
- **RELAZIONE DI MISSIONE** «che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie»

## Il bilancio dei PICCOLI è composto da:


• RENDICONTO PER CASSA

Enrico Savio






# D.Lgs. 117/17 **BILANCIO SOCIALE** Art. 14 - Bilancio sociale Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro devono depositare presso il Entrate REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, e pubblicare nel > 1.000.000 euro proprio SITO INTERNET, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque Entrate denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso > 100.000 euro pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Enrico Savio www.savioenrico.com



# SCRITTURE CONTABILI AI FINI TRIBUTARI

- ✓ Art. 80: Obblighi contabili per gli ETS non commerciali che scelgono il regime forfetario di cui al predetto articolo;
- ✓ Art. 86: Obblighi contabili delle ODV e APS che scelgono il regime forfetario di cui al predetto articolo;
- ✓ Art. 87: Obblighi contabili degli ETS NON COMMERCIALI;
- ✓ Art. 14 e segg. DPR 600/73: Obblighi contabili degli ETS COMMERCIALI

Enrico Savio



# Art. 87. Tenuta e conservazione delle scritture contabili ETS

- Le Aps e le Odv in regime forfetario sono esentate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture, anche se resta l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (art. 86, co. 5)
- Gli «altri» ETS, in relazione all'attività complessivamente svolta:
  - redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Tale obbligo si considera assolto con la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari ex artt.2216 e 2217, c.c., e
  - rappresentano adeguatamente in bilancio (art. 13, CTS) distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5,
  - conservano le scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6 del CTS:
  - tengono, anche al di fuori dei limiti quantitativi, le scritture contabili previste dalla contabilità semplificata (art. 18, co.1 del DPR 600/1973)
- Se nell'esercizio delle attività di cui agli artt. 5 e 6 non sono stati conseguiti proventi per un ammontare superiore a 220.000 euro, per l'anno successivo può essere mantenuto in luogo delle scritture per l'attività complessivamente svolta, il «rendiconto di cassa» di cui all'art. 13, co. 2

Enrico Savio



# Quali sono gli obblighi relativi alla tenuta dei LIBRI SOCIALI per gli ETS?

# Enrico Savio



Titolo IV - DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

D.Lgs. 117/17

# **ASPETTI COSTITUTIVI**

- L'art. 21 elenca i contenuti minimi dell'atto costitutivo, senza sanzioni di nullità in caso di mancanza di alcuni. Precisa che in caso di contrasto tra previsioni dell'atto costitutivo e dello statuto prevale lo statuto.
- La costituzione degli ETS (riconosciuti ?) deve essere fatta nella forma dell'atto pubblico. Il
  notaio esercita il primo controllo di legalità sulla costituzione dell'ETS (riconosciuti?) e deve
  chiederne l'iscrizione entro 20 giorni presso l'ufficio del RUNTS.
- Per il riconoscimento della personalità giuridica di un ETS il patrimonio minimo è una somma liquida di € 15.000 per le associazioni e di € 30.000 per le fondazioni. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro il valore risulta da una relazione giurata allegata all'atto costitutivo.
- Anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare nella stessa forma iniziale (atto pubblico).
- L'atto costitutivo può prevedere criteri per l'ammissione di nuovi associati, ma questi non possono essere discriminatori (carattere aperto).
- Non è presente un divieto di cedibilità delle quote associative, salvo che per le APS (art. 35, comma 2).

Enrico Savio

www.savioenrico.com

## ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (D.Lgs. 117/17 – art. 35)

# Presupposto soggettivo

#### Comma 1

Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 PERSONE FISICHE o a 3 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo PREVALENTE dell'attività di volontariato dei PROPRI ASSOCIATI o delle PERSONE ADERENTI AGLI ENTI ASSOCIATI.

# esclusioni

#### Comma 2

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Enrico Savio

#### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (D.Lgs. 117/17 - art. 35)

#### **Aspetti formali**

#### Comma 1 bis

Se viene meno il numero minimo di associati è necessario ricostituirlo entro 1 anno pena la cancellazione dal Runts, salvo richiesta iscrizione in altra sezione del medesimo Registro.

#### Comma 3

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come ASSOCIATI di ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE O SENZA SCOPO DI LUCRO, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### Comma 4

II comma 3 non si applica agli **ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuti dal CONI** che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

#### Comma 5

La **DENOMINAZIONE SOCIALE** deve contenere l'indicazione di **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** o l'acronimo **APS**. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Enrico Savio

www.savioenrico.com

## ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (D.Lgs. 117/17 – art. 36)

#### Forza lavoro

# Comma 1

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La APS sono costituite da un numero non inferiore di 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale

Il numero dei LAVORATORI (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 20% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Enrico Savio

Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE D.Lgs. 117/17 REGIME FORFETTARIO ETS Capo I - Disposizioni generali Art. 80 - Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) attività di prestazioni di servizi: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento; b) altre attività: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento. opzione **ETS non commerciali** → REGIME FORFETTARIO triennale

Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Enrico Savio

D.Lgs. 117/17

www.savioenrico.com

# **REGIME FORFETTARIO ODV-APS**

Capo II - Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Art. 86 - Regime forfetario per le attivita' commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.



Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

D.Lgs. 117/17

# **REGIME FISCALE APS**

Capo II - Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

# Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).



de-commercializzazione ATTIVITA' svolte IN DIRETTA ATTUAZIONE SCOPI ISTITUZIONALI

Enrico Savio

www.savioenrico.com

Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

D.Lgs. 117/17

# **REGIME FISCALE APS**

Capo II - Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

# Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.



NON COMMERCIALI

CESSIONE A TERZI DI PROPRIE PUBBLICAZIONI cedute prevalentemente agli associati e familiari conviventi

Enrico Savio

Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

D.Lgs. 117/17

# **REGIME FISCALE APS**

Capo II - Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

#### Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.



PRESUNZIONE ASSOLUTA DI COMMERCIALITA'

Enrico Savio

www.savioenrico.com

Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

D.Lgs. 117/17

# **REGIME FISCALE APS**

Capo II - Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

#### Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.


NON COMMERCIALI



SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI O BEVANDE

**ORGANIZZAZIONE VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI** 

Enrico Savio



Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE D.Lgs. 117/17 **REGIME FISCALE APS** Capo II - Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale 6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità **VENDITA BENI\*** NON COMMERCIALI acquisiti da terzi a titolo gratuito \*condizioni: curata direttamente dall'organizzazione senza intermediari senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato Enrico Savio www.savioenrico.com

